

**IL TRIBUNALE CIVILE DI
REGGIO EMILIA**

Composto dai magistrati:

dott. Domenica Sabrina Tanasi	presidente
dott. Luisa Poppi	giudice
dott. Giovanni Fanticini	giudice

nel proc. n. [REDACTED]/2010 avente ad oggetto l'opposizione allo stato passivo fallimentare proposto da [REDACTED] nei confronti di Fallimento [REDACTED];

letti gli atti e le memorie delle parti;

ha pronunciato il seguente

decreto

rilevato che:

la ricorrente ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento in privilegio ex art. 2751bis e 2758 c.c. per la somma di euro 62.473,92 e in via chirografaria per la somma di euro 4.707,92;

in data 12.4.2010 il curatore del fallimento comunicava che il credito dell'esponente veniva ammesso allo stato passivo in chirografo per l'intero importo in quanto veniva esclusa la qualità di artigiano in capo al creditore;

avverso tale provvedimento ha proposto opposizione il creditore assumendo la propria qualifica di impresa artigiana;

il Fallimento si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione in quanto il creditore non aveva presentato osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dai creditori, né era comparso all'udienza di discussione dello stato passivo;

considerato che:

il giudizio di accertamento del passivo fallimentare, pur non avendo natura di procedimento di cognizione ordinaria, vi si avvicina per il carattere contenzioso (le parti controvertono sul riconoscimento del diritto alla partecipazione al riparto del ricavato della liquidazione dei beni), per l'indicazione specifica del contenuto essenziale del ricorso, per la posizione di terzietà assunta dal giudice delegato, per il ruolo di parte in senso formale e sostanziale ricoperto dal curatore (sia pure



nell'interesse della generalità dei creditori e non dei suoi interessi particolari), per la precisa scansione dei tempi e delle modalità di svolgimento, per il rispetto pieno del principio del contraddittorio;

la natura di procedimento giurisdizionale di risoluzione dei conflitti proprio del giudizio di accertamento dello stato passivo implica che il creditore che non condivide il piano di riparto debba proporre osservazioni alle conclusioni del curatore nell'ambito di tale giudizio;

qualora il giudice delegato dovesse disattendere le osservazioni e recepire il progetto del curatore il creditore potrà proporre opposizione ex artt. 98 e 99 L.F.;

il creditore che abbia visto non riconosciute le proprie pretese dal curatore e non voglia prestare acquiescenza alle determinazioni del curatore non può dunque "scegliere" di non presentare osservazioni nel giudizio di accertamento dello stato passivo e impugnare il provvedimento del giudice delegato in sede di opposizione ex artt. 98 e 99 L.F.; se gli si desse tale possibilità si svuoterebbe di significato una fase necessaria che il D.l.s n. 5 del 2006 ha modificato introducendo forti componenti procedurali (si pensi, in particolare, alla necessità dell'instaurazione del contraddittorio con tutti i creditori concorrenti e alla terzietà del giudice) proprio nell'ottica di definire in quella sede i conflitti e con lo scopo di deflazionare i giudizi di opposizione che prima della predetta riforma costituivano la sede in cui, per la prima volta, veniva assicurata la pienezza del contraddittorio e del diritto di difesa;

in mancanza di osservazioni nella fase necessaria di accertamento dello stato passivo deve ritenersi che il creditore abbia prestato acquiescenza al progetto di stato passivo; tale acquiescenza determina, qualora le proposte del curatore siano, come nel caso di specie, recepite dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo definitivo, l'inammissibilità dell'opposizione ex artt. 98 e 99 L.F. (v., in tal senso, Trib. Aosta 18.11.2008; Trib. Napoli 7.1.2009; Trib. Piacenza 2.9.2010);

la declaratoria di inammissibilità preclude qualsiasi valutazione di merito;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'opposizione proposta da [REDACTED] di [REDACTED] condanna [REDACTED] snc al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 30,00 per spese, euro 750,00 per competenze, euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa.

Reggio Emilia, 31.1.2010

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO

- 1 FEB. 2011

IL CANCELLIERE

Il presidente

Don Fel. Tassi